



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di Porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia,

- VISTI** gli esiti della riunione del 24/11/2022 tra Autorità Marittima, Consulente Chimico di porto, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, ULSS3 Serenissima – SPISAL, convocata giusta nota prot. n. 33825, in data 14/11/2022, tesa all'aggiornamento delle procedure per il rilascio del Nulla osta all'uso di fiamma a bordo delle navi, previsto dall'art. 46 del D.Lgs n.272, in data 27/7/99, recante *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485”*;
- VISTA** la nota prot.n°187-SIC-DCOP del 24/05/2023, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha espresso il proprio parere favorevole;
- VISTA** la nota prot. n°2023/6698_GE003 del 05/06/2023, con la quale Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ULSS3 ha espresso il proprio parere favorevole;
- VISTO** il parere favorevole del Consulente Chimico del porto di Venezia, in data 05/06/2023;
- VISTA** la nota prot. n°17828 del 22/06/2023, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Venezia ha espresso il proprio parere favorevole;
- VISTA** la Legge 690 del 13/05/1940, recante *“Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art.20 della Legge n.850 del 27 dicembre 1973, relativo all'istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;
- VISTO** il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, recante *“Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi”*;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n.84 recante *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le linee guida IMO contenute nella circolare MSC/Circ. 807, in data 30 giugno 1997, recante *“Guidelines on riding repairs”*;
- VISTA** la risoluzione IMO A.864(20), in data 27 novembre 1997, recante *“Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships”*;
- VISTO** il D.lgs. n°271 del 27 luglio 1999, recante le norme di *“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”*;

- VISTO** il D.lgs. n°272 del 27 luglio 1999, recante le norme di “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n.DEM3/850, in data 28/03/2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – circa le modalità applicative dell’articolo 46 del D.lgs. 27/07/1999, n.272 ed in particolare le previsioni per lo snellimento dell’iter procedurale per il rilascio del nulla osta per l’uso di fonti termiche a bordo di unità navali, cosiddetta “*procedura semplificata*”;
- VISTE** le linee guida IMO MSC/Circ. 1084, in data 13 giugno 2003, recante “*Principles for hot work on board all types of ships*”;
- VISTO** il dispaccio prot. n. DEM3/2045, in data 31/07/2003, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riguardante il criterio di “*non applicabilità*” del Decreto 272/99 ai cantieri navali;
- VISTO** il D.lgs. 09/04/2008, n. 81 recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- RITENUTO** necessario armonizzare le disposizioni che disciplinano l'utilizzo delle fonti termiche a bordo di navi ormeggiate ed ancorate nel porto e nella rada di Venezia;
- VISTA** la propria ordinanza n. 10/2023 datata 09/03/2023, recante “Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68, 80 e 81 del Codice della navigazione e 59, 85, 86 e 88 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

È approvato l'allegato “Regolamento per l'esecuzione di lavori con l'impiego di fonti termiche a bordo di navi nel porto e nella rada di Venezia”.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso non costituisca reato, saranno sanzionati a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezias nella sezione “Ordinanze e Avvisi”.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm.isp. (CP) Piero PELLIZZARI

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di Porto di Venezia

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'IMPIEGO DI FONTI TERMICHE
A BORDO DI NAVI NEL PORTO E NELLA RADA DI VENEZIA**

**Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione di lavori con l'impiego di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti di qualsiasi stazza e nazionalità — in armamento o in disarmo — ancorate nella rada e/o ormeggiate nel porto di Venezia effettuati dall'equipaggio e/o da società/ditte specializzate e autorizzate ai sensi dell'articolo 68 Cod. Nav.

Sono esclusi dal presente regolamento i lavori con uso di fonti termiche effettuati a terra, quelli a bordo di navi militari e navi ormeggiate ai cantieri navali.

**Articolo 2
(Definizioni)**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Armatore:** la persona fisica o giuridica che esercita l'attività di gestione della nave;
- b) **Autorità Marittima:** la Capitaneria di porto di Venezia, ex articolo 16 del Codice della Navigazione;
- c) **Certificato di non pericolosità:** documento rilasciato dal Consulente Chimico di porto, attestante anche la tipologia del lavoro da svolgere;
- d) **Certificato di gas free:** documento rilasciato dal Consulente Chimico di porto, attestante che nei locali in cui devono essere eseguiti i lavori e in quelli adiacenti, non siano presenti sostanze infiammabili e/o esplosive;
- e) **Datore di lavoro:** il titolare dell'impresa/società/ditta di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi ovvero il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per operazioni di manutenzione e riparazione navali;
- f) **Documento di sicurezza:** il documento di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 272/1999;
- g) **Impresa:** la società/ditta autorizzata ed iscritta nei registri ex art. 68 del Codice della Navigazione alla quale sono commissionati i lavori;
- h) **Impresa capo-commessa:** l'impresa coordinatrice dei lavori così come individuata all'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 272/1999;
- i) **Lavoro con impiego di fonti termiche:** qualsiasi lavoro che richieda l'uso di apparecchiature per la saldatura ad arco elettrico o a gas, apparecchiature con bruciatore da taglio o altre forme di

fiamma libera, nonché strumenti per il riscaldamento o la generazione di scintille, indipendentemente dal luogo in cui viene eseguito a bordo di una nave (operazioni di saldatura e taglio, l'uso di fiamme libere, fiamme ossidriche, miscele ossiacetileniche, archi elettrici ed operazioni di ossitaglio in genere);

- j) **Nave:** qualsiasi costruzione, compresi i galleggianti, destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo;
- k) **Servizio Chimico del porto:** il servizio reso dai consulenti chimici di porto iscritti nel relativo registro tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale;
- l) **Valutazione dei Rischi:** il documento di cui alla Sezione II del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.

Per quanto non sopra specificato, si rimanda alle definizioni di cui all'Art. 2 dell'Ordinanza n°10/2023, in data 09/03/2023, in premessa richiamata.

Articolo 3 **(Nulla-osta all'uso di fonti termiche)**

L'esecuzione di lavori che prevedono l'impiego di fonti termiche a bordo di navi è subordinata al rilascio di specifico nulla-osta dell'Autorità Marittima.

A tal fine il datore di lavoro dovrà avanzare istanza in bollo, utilizzando il modello in allegato, contenente la descrizione dei lavori da eseguire, la loro durata, i locali/aree della nave interessati e il nominativo del responsabile delle attività.

Per lavori eseguiti da più di un'impresa, l'istanza dovrà essere presentata dal datore di lavoro dell'impresa capo-commessa.

All'istanza andranno allegati il Documento di sicurezza e il Certificato di non pericolosità.

Qualora i lavori siano eseguiti direttamente dall'equipaggio della nave, l'istanza dovrà essere integrata da:

1. lista equipaggio con l'indicazione dei marittimi che eseguiranno i lavori;
2. indicazione dei membri equipaggio addetti alla sorveglianza antincendio e gli estremi della certificazione antincendio posseduta;
3. consistenza ed efficienza dei mezzi antincendio esistenti a bordo;
4. dispositivi di protezione individuale che saranno utilizzati;

A seguito della valutazione dell'istanza, si darà corso all'istruttoria trasmettendone copia, unitamente al piano di lavoro e prevenzione per la sicurezza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e all'ULSS3 Serenissima - SPISAL, per l'espressione del relativo parere di competenza.

Il rilascio del Nulla Osta sarà subordinato all'acquisizione dei predetti pareri favorevoli.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di richiedere l'adozione di misure di sicurezza aggiuntive ritenute necessarie, secondo le specifiche tipologie di lavoro, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e della navigazione, la pubblica incolumità, nonché la salvaguardia delle opere portuali.

L'inizio dei lavori è comunque subordinato al rilascio del Certificato di gas free.

Articolo 4

(Lavori ammessi a procedura semplificata)

In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 3, i lavori sotto specificati possono essere assoggettati alla procedura semplificata per il rilascio del Nulla-osta.

LAVORI IN COPERTA

Limitatamente alle parti delle sottoelencate strutture che non siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave, concernenti:

- Guardiacorpi;
- Candelieri/Tientibene;
- Ringhiere e parapetti;
- Scalette accesso ai ponti;
- Strutture di supporto all'illuminazione della nave;
- Strutture di supporto alle lance di salvataggio;
- Passacavi e altre sovrastrutture tipologicamente simili (bitte, occhio di cubia, verricelli, ecc.);
- Riparazione/sostituzione di tratti di tubazione linea antincendio o acqua mare in coperta;
- Manutenzione salpancore e parti accessorie;
- Riparazione scalandroni;
- Manutenzione portelloni stive e relative guide di scorrimento ruote, dispositivi idraulici di apertura, ruote boccaporti, alloggi guarnizioni portelloni, dispositivi di aggancio portelloni;
- Manutenzione/taglio/sostituzione/saldatura corrimano e gradini scale esterne per accesso a ponti e sovrastrutture;
- Saldatura/dissaldatura di stopper, golfari, squadrette, ecc. in coperta per il rizzaggio/derizzaggio del carico.

LAVORI IN STIVA

Lavori da eseguirsi a stive aperte e ventilate, in assenza di merci infiammabili, concernenti:

- Saldatura/dissaldatura di stopper, golfari, squadrette, ecc. in corridoio e stiva per rizzaggio/derizzaggio del carico;
- Riparazione ringhiere corrimano/protezioni/piattaforme intermedie scale discesa stive;
- Riparazione protezione tubi sonda all'interno delle stive;
- Riparazione/taglio/sostituzione guide danneggiate container;
- Riparazione mastre e rinforzi.

Le aree di lavoro devono trovarsi a distanza di sicurezza da casse carburante, tubazioni, spazi che possano contenere, o aver contenuto, sostanze infiammabili che possono causare incendi e/o esplosioni.

LAVORI IN AMBIENTI INTERNI

Lavori interessanti le strutture di locali interni della nave ove vi siano bassi rischi di sviluppo di focolai, limitata probabilità di propagazione delle fiamme e non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose o infiammabili, quali:

- strutture sporgenti all'interno di garage o car deck (riparazione portelloni e cerniere rampe di accesso navi Ro-Ro);
- alloggi e ponte comando.

Tali lavori non devono essere effettuati in locali limitrofi a cisterne, tubazioni o spazi che possano contenere, o aver contenuto, sostanze infiammabili o presentare rischi di incendio/esplosione.

Sono esclusi dalla procedura semplificata i lavori che comportano l'accesso ad intercapedini fra paratie e locali angusti e, comunque interessanti navi petroliere, chimichiere, gasiere, navi cisterne che trasportano o che hanno trasportato prodotti infiammabili e/o combustibili, non degassificate.

L'ammissibilità alla procedura semplificata è indicata dal Consulente Chimico di porto nel "Certificato di non pericolosità".

Dall'esame della documentazione prodotta, l'Autorità Marittima, senza la preventiva acquisizione di pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della ULSS 3 - SPISAL, rilascerà il nulla-osta all'esecuzione di lavori con l'impiego di fonti termiche, unitamente alle prescrizioni da osservare.

Copia del nulla-osta e della relativa documentazione è inviato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e alla ULSS 3 - SPISAL, competente per territorio, al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza di competenza.

Articolo 5 **(Prescrizioni di sicurezza)**

Il datore di lavoro, anche per il tramite del responsabile tecnico dei lavori, deve effettuare i lavori con l'impiego di fonti termiche, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel nulla-osta rilasciato, garantendo in ogni momento l'adempimento alle seguenti misure di sicurezza:

1. designazione di un supervisore responsabile dei lavori per garantire che i medesimi siano svolti nel rispetto delle prescrizioni impartite e di quelle contenute nel presente regolamento;
2. redazione di un piano scritto dei lavori, concordato con i soggetti coinvolti negli stessi;
3. preventiva preparazione e delimitazione dell'area di lavoro con predisposizione delle attrezzature antincendio, dei dispositivi di protezione, dell'illuminazione e con la rimozione di coibentazioni/rivestimenti e ogni altro materiale infiammabile;
4. predisposizione di vie di sfuggita fruibili in caso di emergenza;
5. continuo monitoraggio delle aree di lavoro al fine di verificare l'efficacia delle misure preventive predisposte.

Nello specifico:

- a) in ogni locale o area ove si usa la fiamma dovrà essere prevista l'assistenza di personale appositamente addestrato a svolgere il servizio prevenzione incendi;
- b) durante l'effettuazione dei lavori siano sempre presenti almeno n. 2 (due) guardie ai fuochi, appartenenti al Servizio integrativo antincendio del porto di Venezia;
- c) i collegamenti di massa necessari per effettuare le saldature elettriche siano effettuati in maniera tale da evitare ogni possibile scintillio o riscaldamento delle zone di contatto;

- d) i cilindri/bombole e le tubazioni flessibili di adduzione dei gas tecnici, i cavi di energia elettrica e di altre utenze dovranno essere posizionati e protetti, in maniera tale da evitare ogni loro possibile danneggiamento;
- e) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a prevenire e contenere la possibile propagazione di scintille e/o parti incandescenti;
- f) dovrà essere garantita la ventilazione preventiva e continua degli spazi interessati al lavoro e di quelli adiacenti;
- g) l'impianto fisso antincendio di bordo, dovrà essere sempre pronto all'uso e mantenuto in pressione, con almeno n°2 (due) manichette collegate per intervento nell'area di lavoro.

Articolo 6 (Divieti)

Durante l'esecuzione dei lavori con uso di fonti termiche a bordo dell'unità non potranno essere effettuate le seguenti operazioni:

- a) bunkeraggio;
- b) sbarco di acque di sentina, acque di lavaggio e rifiuti liquidi in genere;
- c) imbarco e sbarco di merci infiammabili;
- d) imbarco e sbarco di merci pericolose;
- e) operazioni di verniciatura;
- f) ogni altra attività da cui possa derivare un potenziale rischio.

Articolo 7 (Termini di decadenza del nulla-osta)

Il nulla-osta per l'esecuzione dei lavori con uso di fonti termiche a bordo delle navi decade automaticamente nei seguenti casi:

- a) per mancata ottemperanza delle norme che in generale regolano l'uso delle fonti termiche a bordo delle navi;
- b) per mutamento dei lavori oggetto del nulla-osta;
- c) per il cambio del Comandante della nave e/o del Responsabile Tecnico dei Lavori;
- d) per scadenza di validità del Certificato di non Pericolosità e/o Gas Free.

ALLEGATO

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sez. Tecnica
VENEZIA

OGGETTO: Domanda di nulla-osta all'esecuzione di lavori con uso di fiamma, miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica, ossitaglio, a bordo di navi.

Lavori a bordo della M/N _____
IMO _____ TSL _____ bandiera _____ ormeggiata
all'accosto _____ del porto di Venezia.

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ chiede

a codesta Capitaneria di Porto il rilascio del nulla-osta ad eseguire lavori con uso di fonti termiche a bordo di unità navali, con:

- PROCEDURA ORDINARIA (Art. 46 D.L.vo 272/99 e Art. 4 dell'Ordinanza n° __/2023 della Capitaneria di Porto di Venezia);
- PROCEDURA SEMPLIFICATA (Art. 46 D.L.vo 272/99; Dispaccio DEM3/850, in data 28.03.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Artt. 5, 6 dell'Ordinanza n° __/2023 della Capitaneria di Porto di Venezia).

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

a) NATURA E DURATA DEI LAVORI:

b) DESCRIZIONE DEI LOCALI NEI QUALI VIENE USATA FIAMMA O ALTRI SIMILI MEZZI:

c) DENOMINAZIONE DELLE IMPRESE CHE ESEGUIRANNO I LAVORI:

d) NOMINATIVO DELLA PERSONA ESPERTA, RESPONSABILE DELL'OPERAZIONE:

Si allega la seguente documentazione:

Certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto.

Venezia,

IL RICHIEDENTE